



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Composta da:

Francesco Maria Cirillo	Presidente
Giuseppe Tedesco	Consigliere
Davide De Giorgio	Consigliere
Valeria Pirari	Consigliere Rel.
Andrea Penta	Consigliere

Oggetto:

PROFESSIONI  
Ud.28/05/2026 PU

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso iscritto al n. 29153/2021 R.G. proposto da

[redacted] E [redacted] rappresentato e difesi dall'avv. [redacted];

- ricorrenti -

Contro

[redacted] rappresentata e difesa dall'avv. [redacted]

- controricorrente -

[redacted]

- intimata -

[redacted] E [redacted]

- intimati -



avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catania il 16/7/2021 nell'ambito del proc. n. 2505/2020 R.G..

Udita la relazione svolta dal Consigliere Valeria Pirari nella pubblica udienza del 28/5/2026;

udito il Sostituto Procuratore Generale Aldo Ceniccola, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo di ricorso principale e del secondo e terzo di quello incidentale;

sentito l'avv. [REDACTED], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e il rigetto del ricorso incidentale.

### **FATTI DI CAUSA**

1. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6403/2019, col quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore degli avvocati [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] della complessiva somma di euro 126.000,00, per l'attività prestata in favore suo e dei figli minori [REDACTED] ed [REDACTED] [REDACTED] su cui esercitava la responsabilità genitoriale, affermando che: l'attività professionale era derivata dalla vicenda inerente il decesso del marito, architetto [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] per un intervento all'arcata dentale seguito da uno stato di coma protrattosi per 7 anni; che il giudizio penale, nel quale si era costituita parte civile, era esitato nella condanna dei sanitari e quello civile in una transazione con l'ospedale [REDACTED] di [REDACTED] con la quale l'azienda aveva riconosciuto un indennizzo di euro 1.350.000,00, di cui euro 90.000,00 a titolo di spese legali per i procedimenti penali e civili; che l'accordo intercorso coi legali, col quale la stessa si era obbligata al pagamento del 10% dell'importo che avrebbe incassato a titolo definitivo di risarcimento dei danni, era nullo per violazione di norme imperative; che la pretesa monitoria doveva essere rigettata quanto in violazione dei parametri sui compensi degli avvocati, avendo essi percepito l'importo di euro



90.000,00, mentre il compenso preteso era pari a euro 216.000,00; che, in caso di rigetto della predetta domanda, dalla richiesta degli opposti andava detratto quanto corrisposto nel corso dei processi nella misura di euro a 134.117,21; e che il decreto ingiuntivo era stato proposto senza la notifica ai figli minori in assenza di vincolo di solidarietà.

Costituitisi in giudizio, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] si opposero alle avverse difese.

Con ordinanza n. 5507 del 10/9/2021, il Tribunale di Catania, in composizione collegiale, disposto il mutamento del rito da ordinario a sommario, revocò il decreto ingiuntivo opposto, dichiarò la nullità della scrittura privata del 12/12/2014, condannò l'opponente al pagamento, in favore dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] della somma di euro 11.216,52, sostenendo che nessuna ulteriore somma spettasse agli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] e condannò [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente e compensò, in ragione di 2/3, le spese relative all'avv. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ponendo la restante parte a carico dell'opponente.

Per quanto qui rileva, i giudici di merito ritennero che la scrittura del 12/12/2014, con la quale le parti avevano pattuito il compenso nella misura del 10% su quanto la cliente avrebbe incassato, era nullo in quanto contrario al divieto di quota lite reintrodotta dalla legge n. 247 del 2012, applicabile alla specie *ratione temporis*; che il compenso avrebbe dovuto essere determinato sulla base di quanto previsto dal d.m. n. 55 del 2014, stabilendo che: 1) all'avv. [REDACTED] spettava, per i procedimenti davanti al giudice tutelare, ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. e dell'art. 702 bis c.p.c. e per l'attività stragiudiziale, la somma di euro 43.878,80, oltre a Iva e spese, maggiorata ex art. 1, comma 2, d.m. n. 55 del 2014, del 20% per ciascun figlio, 2) agli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] per i procedimenti penali di primo, secondo grado e di rinvio e all'avv. [REDACTED] anche per



quello di legittimità, spettava la somma di euro 46.888,97 per le prime tre fasi e, quanto all'avv. [REDACTED] l'ulteriore somma di euro 25.962,77, oltre Iva, c.p.a. e spese. Ritennero altresì che le somme spettanti ai predetti legali (complessivi euro 72.850,75 all'avv. [REDACTED] euro 46.888,97 all'avv. [REDACTED] ed euro 43.888,80 all'avv. [REDACTED] andassero decurtate delle somme già percepite, divise per ciascuna delle parti, sicché nulla spettava più agli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] mentre all'avv. [REDACTED] spettava ancora la somma di euro 33.649,58, di cui euro 11.216,52 a carico della opponente.

2. Avverso questa sentenza, [REDACTED] e [REDACTED] propongono ricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi. Resiste con controricorso [REDACTED] proponendo ricorso incidentale affidato a tre motivi, illustrati anche con memoria. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

## **RAGIONI DELLA DECISIONE**

### **Ricorso principale.**

1. Con il primo motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, 6 e 22 d.m. n. 55 del 2014, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere il Tribunale liquidato i compensi professionali maturati dall'avv. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] tenendo conto del valore compreso tra euro 260.000,00 ed euro 520.000,00, anziché quello determinato sulla base del valore della domanda proposta, pari a euro 4.290.000,00, con conseguente applicazione dell'incremento percentuale di cui all'art. 6 e 22 del d.m. n. 55 del 2014 fino al 30% in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 2.000.000,00.

Il motivo è infondato.

Dalla lettura dell'art. 5 del d.m. n. 55 del 2014 emerge che nella liquidazione dei compensi a carico del cliente, si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda e, nella liquidazione dei compensi



in favore della parte vincitrice, si applica il criterio della somma effettivamente attribuita. Ciò tuttavia non esclude, che il giudice debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al "valore effettivo della controversia", così come determinato anche in ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale, come desumibile dalla seconda parte del citato comma 2 dell'art. 5 e dalla prima parte del successivo comma 3 (in questi termini, Cass., Sez. 2, 18/10/2023, n. 28885; Cass., Sez. 2, 12/7/2018, n. 18507).

Infatti, anche in questi casi, il giudice deve verificare, di volta in volta, l'attività difensiva che il legale ha svolto, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato all'effettivo valore della controversia, perché, in tale ultima eventualità, il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non può essere ritenuto corrispettivo della prestazione espletata (Cass., Sez. 2, 12/7/2018, n. 18507; Cass., Sez. 2, 8/2/2012, n. 1805). Ne consegue che il giudice di merito, allorché ravvisi una manifesta sproporzione tra il formale *petitum* e l'effettivo valore della controversia, gode di una generale facoltà discrezionale di adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia (Cass., Sez. 2, 12/07/2018, n. 18507; Cass., Sez. 6-2, n. 18942 del 2020).

Nella specie, i giudici di merito hanno utilizzato le tariffe medie dello scaglione di valore indeterminabile di particolare importanza, evidentemente ritenendo che lo scaglione riferito al *petitum* (ossia alla somma di euro 4.290.000,00) fosse sproporzionato rispetto all'effettivo valore della controversia, come emergente dalla intercorsa transazione, e che per questo andasse applicato lo scaglione più congruo.

Tale motivazione in diritto appare del tutto ragionevole.



2. Con il secondo motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 111, settimo comma, Cost., e degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per avere il Tribunale rigettato la domanda riconvenzionale proposta dagli opposti in merito ai compensi professionali secondo i parametri dettagliatamente indicati senza in alcun modo motivare.

Il motivo è infondato.

Costituisce costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il vizio di motivazione apparente ricorre quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. da ultimo, Cass., Sez. U, 30/1/2023, n. 2767).

Nella specie, non è affatto ravvisabile il vizio denunciato, posto che, come risulta dalla sentenza impugnata, gli opposti avevano chiesto, in via riconvenzionale, che l'opponente venisse condannata al pagamento della somma di euro 259.730,45, calcolato dai predetti sulla base dei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014, applicabile qualora fosse stata ritenuta invalida la scrittura del 2014.

E poiché la Corte di merito ha effettivamente ritenuto nullo il patto di quota lite e ha quindi applicato i parametri di cui al medesimo d.m. richiamato in via riconvenzionale, è evidente che il rigetto della relativa domanda (ossia della misura del compenso richiesto) non richiedeva una motivazione diversa e ulteriore da quella offerta in sede di ricalcolo delle spettanze.

3. Con il terzo motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, 6 e 22 d.m. n. 55 del 2014, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché i giudici di merito, dopo



aver stabilito che l'avvocato [REDACTED] aveva maturato compensi per euro a 72.850,75 e ne aveva percepiti euro 60.638,40, avevano escluso che lo stesso avesse diritto ad altro importo, con conseguente contraddittorietà della motivazione per omesso esame di fatto storico emerso in giudizio e avente carattere di decisività.

Il motivo è infondato.

Richiamati i principi in tema di motivazione espressi nel precedente punto 2, si osserva che, nella specie, i giudici di merito hanno sì ritenuto che l'avv. [REDACTED] non avesse diritto ad altro importo oltre a quello già ricevuto di euro 60.638,40, benché il compenso complessivo a lui spettante ammontasse a euro 72.850,75, ma hanno anche precisato che questo importo era dovuto *pro quota* dall'opponente e dai di lei figli, sicché la prima era tenuta in proprio a pagare al professionista le sole somme di euro 15.629,65 e di euro 14.629,60, per un totale di euro 30.259,20.

Ne consegue che non sussiste né la prospettata violazione di legge né la lamentata contraddittorietà tra motivazione e decisione.

4. Con il quarto motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13, legge 31 dicembre 2012, n. 247, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che la scrittura privata del 14/07/2014 avesse violato il divieto del patto quota di lite, senza considerare che il compenso pattuito non poteva conseguire a una quota del bene oggetto della prestazione in quanto l'attività professionale degli avvocati ricorrenti aveva compreso anche l'assistenza in diversi procedimenti penali.

Il motivo è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito, con l'ordinanza n. 14699 del 31/5/2025, che «il divieto del patto di quota lite - già presente nell'originaria formulazione dell'art. 2233, terzo comma, c.c. ed eliminato dall'art. 2 del d.l. n. 223 del 2006, convertito, con modif.,



nella legge n. 248 del 2006 - trova ora regolamentazione nell'art. 13 della legge n. 247 del 2012. A tal fine, occorre distinguere tra quanto previsto dal comma 3 del citato art. 13 - secondo cui è consentita la pattuizione "a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione" - e quanto disposto dal successivo comma 4, che esplicita, per l'appunto, il divieto dei "patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa": nel primo caso, la validità dell'accordo discende dal fatto che la percentuale convenuta sia posta in rapporto al valore dei beni o degli interessi litigiosi, mentre nel secondo caso il patto è nullo, discendendo l'invalidità dall'esigenza di tutelare al contempo l'interesse del cliente e la dignità della professione forense.

La citata pronuncia ha anche chiarito che quest'ultima situazione si profila «non soltanto nell'ipotesi in cui il compenso del legale sia commisurato a una parte dei beni o crediti litigiosi, ma anche qualora tale compenso sia stato convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta».

Orbene, la censura non denuncia la violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, ma pretende di accreditare una diversa lettura del contenuto della scrittura esaminata, interpretazione però che spetta al giudice di merito operare e che è preclusa a questa Corte di legittimità. Tanto più che, nella specie, il Tribunale ha dato conto del proprio convincimento con motivazione non implausibile.

### **Ricorso incidentale.**

5. Con il primo motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per avere il Tribunale disposto l'aumento percentuale dei compensi nella misura del 60% quanto ai giudizi penali e del 40% quanto a quelli civili in quanto ciascun avvocato aveva patrocinato anche i due figli minori, senza fornire alcuna



spiegazione né sulla discutibile misura adottata (quella massima), né sulla sua applicazione a situazioni del tutto sovrapponibili e senza considerare che i legali avevano trattato soltanto con la ricorrente incidentale, ma non con le restanti parti, con conseguente risparmio nelle comunicazioni informative e nelle conferenze personali.

Il motivo è infondato.

Si osserva innanzitutto che, nei processi litisconsortili, vengono applicate, sulla misura base della liquidazione, le variazioni in aumento o in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. 10 marzo 2014, n. 55, nella versione antecedente al d.m. 13.8.2022, n. 147, applicabile alla specie in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera (b), 6 e 7 d.m. 13.8.2022, n. 147, essendosi le prestazioni professionali completate prima del 23.10.2023.

Il comma 2 del ridetto art. 4, nella versione *ratione temporis* applicabile, stabiliva, in particolare, che «*Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento, per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta*», mentre il comma 4, della medesima stabiliva che il compenso "altrimenti liquidabile" all'avvocato che ha assistito più parti deve ridursi fino al 30% se l'adempimento del mandato difensivo non ha comportato "l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto".

Come chiarito da Cass., Sez. 3, Sez. 3, 17/4/2024, n. 10367, la prima di tali norme stabilisce il principio c.d. "del compenso unico", ossia dell'onorario dovuto una sola volta all'avvocato che abbia difeso più parti "aventi la stessa posizione processuale" e aumentato di una certa percentuale per ciascuna parte assistita, fino a un massimo di trenta, con la conseguenza che, se la regola era quella dell'aumento, ancorché non obbligatorio ma in base alle circostanze del caso, e l'eccezione quella della



misura standard, il giudice avrebbe dovuto motivare soltanto nel caso in cui non avesse applicato l'aumento, ma non anche quando lo avesse applicato.

La medesima pronuncia ha però precisato che l'art. 4, comma 4, prevede un temperamento alla regola per cui il "compenso unico" va maggiorato in proporzione al numero delle parti assistite, in quanto, nel caso in cui l'avvocato assista più parti aventi la medesima posizione processuale (ossia tutti attori o tutti convenuti), ma la cui difesa comporti l'esame di questioni di fatto e di diritto "non specifiche e non distinte" (art. 4, comma 4), a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato ai sensi del precedente comma 2, ipotesi questa che si identifica con la c.d. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c..

Tale riduzione, secondo cui sussiste tra il comma 2 e il comma 4 del ridetto art. 4, un rapporto di genere a specie, è però lasciata alla discrezionalità del giudice di merito ed è sottratta, in quanto tale, al controllo di legittimità (ordinanza n. 18047 del 2022)

Da ciò consegue che nessuna rilevanza può, in questa sede, attribuirsi all'omessa motivazione sull'aumento praticato ai sensi dell'art. 4, comma 2, nella versione *ratione temporis* applicabile, essendo la motivazione obbligatoria semmai nel caso opposto della sua mancata concessione, né all'identità in fatto e in diritto delle domande riferibili alle tre parti (madre e figli), essendo la riduzione di cui al comma 4 del medesimo art. 4 lasciata anch'essa alla discrezionalità del giudice.

6. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 d.m. n. 55 del 2014, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere il Tribunale malamente applicato le maggiorazioni sopraindicate agli onorari liquidati per l'attività svolta in sede penale, avendo riferito la seconda maggiorazione, ossia l'ulteriore



30% relativo alla difficoltà del giudizio, non all'onorario base, ma a quello già aumentato in ragione della pluralità di parti patrocinata. In definitiva, il Tribunale aveva deciso, per i giudizi penali, una doppia maggiorazione, pari al 60% per la pluralità di parti patrocinata e del 30% per l'asserita difficoltà del giudizio, le quali avrebbero dovuto essere riferite entrambe all'onorario base, non potendosi calcolare la seconda su un importo già maggiorato dal primo aumento.

Il motivo è fondato.

Rileva la Corte che gli aumenti e diminuzioni sui valori medi di cui alle tabelle allegate, previsti dal ridetto comma 1 dell'art. 4, tengono conto delle «difficoltà dell'affare [...], dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti» e vanno in definitiva a incrementare la base stessa del compenso, al quale sono ontologicamente correlati in quanto rispondono all'esigenza di rendere quello liquidato proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale.

Soltanto una volta calcolato il compenso, nei termini sopra detti, dovrà provvedersi all'ulteriore aumento dettato dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014, per i processi litisconsortili, il quale, come chiarito da Cass., Sez. 3, 17/4/2024, n. 10367, è, invece, un corollario dell'art. 92, comma primo (primo inciso), c.p.c., e ha lo scopo di evitare che il soccombente possa essere costretto a rifondere alla parte vittoriosa spese inutilmente sostenute o addirittura superiori a quelle da essa effettivamente sostenute (in tal senso, Cass., Sez. 2, 12/08/2010, n. 18624).

In definitiva, i due aumenti per la difficoltà dell'opera e per la pluralità delle parti, previsti rispettivamente dai commi 1 e 2 del d.m. n. 55 del 2014, devono essere calcolati ciascuno sul compenso base e non applicando l'aumento percentuale per il processo litisconsortile sul compenso già incrementato per la particolare difficoltà dell'opera.



Hanno dunque errato i giudici di merito nella parte in cui, nel calcolare il compenso spettante agli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] hanno applicato la maggiorazione del 30 % per la complessità dell'opera e per il risultato ottenuto sul compenso base maggiorato del 60 % per il processo litisconsortile e non, come avrebbero dovuto, sul compenso base da essi quantificato secondo i valori massimi della tabella n. 15.

7. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, d.m. n. 55 del 2014, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché i giudici avevano applicato l'aumento del 40 % per il patrocinio prestato dall'avv. [REDACTED] in favore di una pluralità di parti anche al procedimento svoltosi davanti al giudice tutelare, senza considerare che questo, teso a ottenere la necessaria autorizzazione all'accettazione della transazione con la struttura ospedaliera, vedeva come unica parte la genitrice e non anche i figli minori cui il provvedimento era riferito.

La censura è fondata.

Si legge nella sentenza impugnata che i giudici di merito hanno riconosciuto all'avv. [REDACTED] i compensi per le attività svolte in ambito civile, tra cui anche quelle relative al procedimento davanti al giudice tutelare, quantificandoli nella misura di euro 4.320,00 ai sensi della tabella 7 del d.m. n. 55 del 2014, per poi provvedere all'aumento anche di questo nella misura del 20% per ciascun figlio, sostenendo che la ricorrente avesse agito, anche in quella sede, sia per sé, sia per conto dei figli minori.

In proposito, si osserva che, ai sensi dell'art. 320 c.c., la rappresentanza dei figli minori spetta ai genitori congiuntamente o a quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, i quali possono compiere anche disgiuntamente, gli atti di ordinaria amministrazione, mentre l'autorizzazione del giudice tutelare è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè



arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio del minore (Cass., Sez. 2, 5/4/2022, n. 10930).

Tra questi, secondo l'orientamento di questa Corte, può farsi rientrare la transazione avente a oggetto la controversia relativa al risarcimento del danno, stipulata dal genitore nell'interesse del figlio minore, per la cui validità è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 c.c. (Cass., Sez. 3, 13/4/2010, n. 8720), potendo lo stesso assumere l'incidenza economica propria dell'atto eccedente l'ordinaria amministrazione.

In quanto, atto integrativo della volontà del rappresentante, stante l'incapacità ad agire del rappresentato, l'autorizzazione viene chiesta da chi ha la rappresentanza legale del minore, a tutela del quale viene rilasciata previo esame, da parte del giudice, della necessità e dell'utilità evidente dell'atto da compiersi (Cass., Sez. 3, 15/5/2002, n. 7067), senza che possa dirsi sussistente, nel procedimento instaurato a tal fine, la pluralità di parti richiesta dall'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, per il riconoscimento della maggiorazione del compenso, posto che in quel giudizio il patrocinio svolto dal difensore riguarda esclusivamente la madre e non anche i figli minori, rispetto ai quali insorge la necessità di ricorrere al giudice tutelare.

Ne consegue che hanno errato i giudici di merito nel calcolare detta maggiorazione anche al procedimento svoltosi davanti al giudice tutelare.

8. In definitiva, vanno accolti il secondo e terzo motivo del ricorso incidentale, con reiezione del primo, mentre va rigettato integralmente il ricorso principale.

La sentenza impugnata è cassata in relazione e il giudizio è rinviato al Tribunale di Catania, in diversa composizione, il quale tornerà ad esaminare i punti in questione attenendosi alle indicazioni della presente decisione.



Al giudice di rinvio è affidato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il secondo e il terzo motivo di quello incidentale e, rigettato il primo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti principali del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28/5/2026

Il consigliere estensore

(Valeria Pirari)

Il Presidente

(Francesco Maria Cirillo)

